

STATUTO DEL
"CONSORZIO DI GARANZIA DELL'OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA DI
QUALITA'"

DENOMINAZIONE

Art.1

È costituito un Consorzio con attività esterna, ai sensi dell'art.2612 c.c. retto dallo Statuto che segue e dal Regolamento allegato.

Art.2

Il Consorzio è denominato "CONSORZIO DI GARANZIA DELL'OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA DI QUALITA'" ma potrà utilizzare ai fini commerciali in diverse lingue anche la denominazione "CONSORZIO EXTRA VERGINE ALTA QUALITÀ" e da ora in avanti indicato come CONSORZIO.

SOCI

Art. 3

Il numero dei consorziati è illimitato.

Al CONSORZIO partecipano:

- imprese confezionatrici di olio extravergine di oliva e/o olive da tavola;
- organizzazioni di produttori di olio extra vergine di oliva e/o olive da tavola e loro forme economiche organizzate;
- imprese, società commerciali e/o cooperative aventi per oggetto la distribuzione e la commercializzazione all'ingrosso e/o al dettaglio di olio extravergine di oliva e/o olive da tavola;
- società e/o Enti di Ricerca sia pubblici che privati, Fondazioni, Associazioni riconosciute e non, Comitati, Enti Pubblici Istituzionali, Enti pubblici Territoriali sia di carattere nazionale che comunitario od internazionale ed ogni altro Ente, pubblico o privato, con qualsivoglia denominazione, con o senza personalità giuridica che possano contribuire alla realizzazione dello scopo consortile e quindi alla valorizzazione, la promozione e la garanzia dell'olio extra vergine d'oliva di qualità e/o delle olive da tavola ivi inclusi i prodotti a denominazione di origine protetta.

SEDE

Art.4

Il CONSORZIO ha sede nel comune di Roma(RM) - Corso Trieste n.65.


Il Consiglio Direttivo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato; spetta invece ai soci deliberare l'istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

OGGETTO

Art.5

Il CONSORZIO non ha scopo di lucro.

Allegato "B"
dell'atto
Rep. n. 3350
Racc. n. 2204



Il CONSORZIO ha per oggetto la salvaguardia, la valorizzazione, la garanzia, la promozione, il miglioramento e la tutela dell'olio extra vergine di qualità e delle olive da tavola, nonché la valorizzazione e salvaguardia dei prodotti a denominazione di origine, anche attraverso un'attività di monitoraggio e sorveglianza dei mercati. In particolare il Consorzio è impegnato a definire, promuovere e tutelare un disciplinare dell'olio extravergine italiano di alta qualità.

Per il conseguimento dell'oggetto il Consorzio potrà rivolgersi a società e/o enti di ricerca privati o pubblici, o altri enti con qualsivoglia denominazione con o senza personalità che possano contribuire all'oggetto, i cui rappresentanti potranno partecipare, se invitati alle riunioni o assemblee con diritto di parola.

Rientrano nell'attività di salvaguardia, valorizzazione e promozione:

- a) la predisposizione di programmi di educazione alimentare, attività di salvaguardia, tutela e promozione dei consumi di olio extra vergine di qualità e a denominazione di origine, realizzazione di programmi di ricerca, studi di mercato e formazione di operatori volti tutti al miglioramento e alla difesa della qualità del prodotto e al sostegno dei consumi di olio extra vergine di oliva di qualità e a denominazione di origine, nonché delle olive da tavola;
- b) la fissazione delle caratteristiche cui devono corrispondere gli oli confezionati che si fregeranno di claim o marchi del CONSORZIO nonché gli oli che dovranno essere classificati di qualità superiore, come meglio definito e disciplinato nel regolamento allegato al presente statuto.
- c) la valorizzazione e la promozione in Italia e su tutti i mercati degli oli extra vergini d'oliva commercializzati dalle Consorziati e rispondenti alle caratteristiche qualitative fissate dal Consorzio e le relative attività di controllo e sorveglianza. Le confezioni di olio extra vergine di oliva commercializzate dalle Consorziati Confezionatrici potranno fregiarsi di Claim o Marchi o altra dicitura e o format secondo quanto disciplinato dagli organi del consorzio e dal Regolamento e analoghe regole potranno valere per le olive da tavola;
- d) la produzione, il confezionamento la distribuzione e la vendita di oli extra vergini di oliva di alta qualità e di olive da tavola, aventi l'obiettivo di promuovere innovazioni di processo e/o di prodotto, nel rispetto dei limiti e degli obiettivi fissati dal Consiglio direttivo e/o dall'Assemblea dei soci.
- e) le iniziative di monitoraggio e sorveglianza della qualità e dell'etichettatura delle diverse tipologie di oli di oliva e di olive da tavola distribuiti sui mercati, anche attraverso servizi diretti ai distributori, ristoratori e clienti delle Consorziati, allo scopo di promuovere tra gli operatori,

l'adozione e il rispetto di corrette regole etiche di comunicazione e informazione dei consumatori;

f) concentrare e coordinare l'offerta e la commercializzazione della produzione dei propri aderenti, anche attraverso attività di commercializzazione finalizzata alla valorizzazione dei prodotti dei propri associati;

DURATA

Art. 6

La durata del CONSORZIO è stabilita fino al 31 dicembre dell'anno 2050, salvo scioglimento anticipato o proroga deliberata dall'assemblea.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Art. 7

I Consorziati partecipano al CONSORZIO con le seguenti quote di partecipazione al Fondo Consortile:

- Organizzazioni di produttori olivicoli e loro associazioni, imprese di trasformazione, di confezionamento, di distribuzione con fatturato olio e olive da tavola superiore a 30 milioni di euro, importo partecipazione euro 25.000;
- Organizzazioni di produttori olivicoli e loro associazioni, imprese di trasformazione, di confezionamento, di distribuzione con fatturato olio e olive da tavola superiore a 20 e fino a 30 milioni di euro, importo partecipazione euro 15.000;
- Organizzazioni di produttori olivicoli e loro associazioni, imprese di trasformazione, di confezionamento, di distribuzione con fatturato olio e olive da tavola superiore a 10 e fino a 20 milioni di euro, importo partecipazione euro 10.000;
- Organizzazioni di produttori olivicoli e loro associazioni, imprese di trasformazione, di confezionamento, di distribuzione con fatturato olio e olive da tavola superiore a 2 e fino a 10 milioni di euro, importo partecipazione euro 5.000;
- Organizzazioni di produttori olivicoli e loro associazioni, imprese di trasformazione, di confezionamento, di distribuzione con fatturato olio e olive da tavola fino a 2 milioni di euro, importo di partecipazione euro 1.000;
- Imprese di produzione e/o di, produzione e trasformazione e/o di produzione, trasformazione e confezionamento, rispondenti ai parametri previsti dall'art. 2135 C.C e/o del D.lgs. 29 marzo 2004 n. 99, (Imprenditori Agricoli e Società Agricole), importo partecipazione euro 1.000.


Le altre organizzazioni di cui all'art. 3 comma 2 quarto trattino non devono versare alcuna quota di partecipazione.

FONDO CONSORTILE

Art. 8

Il fondo consortile è costituito:

- a) dal fondo di dotazione, costituito dalle quote di partecipazione previste dal presente statuto.
- b) dagli avanzi di gestione, dalle eventuali riserve nonché da ogni altro incremento patrimoniale derivante dalla gestione del fondo consortile;



- c) dai contributi ordinari e straordinari previsti dall'art.10;
- d) dai contributi una tantum previsti dall'art.25
- e) dai contributi eventualmente ricevuti da parte di soggetti e/o Enti, sia pubblici che privati, diversi dalle Consorziato.

Art.9

1. Il Fondo di dotazione può essere aumentato con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.
2. La responsabilità di ciascuna delle Consorziato, ad eccezione delle organizzazioni previste all'art. 3 comma 2 quarto trattino, per le obbligazioni assunte dal CONSORZIO è limitata alla porzione del Fondo di dotazione, corrispondente alla propria quota di partecipazione.
3. Ciascuna Consorziato, ad eccezione delle organizzazioni previste all'art. 3 comma 2 quarto trattino, è solidalmente responsabile con il Fondo consortile ex art.2615 codice civile.

VERSAMENTI DELLE CONSORZIATE

Art.10

1. Le Consorziato, ad eccezione delle organizzazioni previste all'art. 3 comma 2 quarto trattino, sono tenute a versare quanto stabilito dal Consiglio in base a quanto previsto dal successivo articolo 20:
 - 1.a. contributi ordinari, stabiliti annualmente per far fronte al fabbisogno corrente di tesoreria del CONSORZIO;
 - 1.b. contributi straordinari, di volta in volta stabiliti per fronteggiare ogni altro fabbisogno del CONSORZIO.
2. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 14, 1° comma e 27 a carico delle Consorziato in ritardo nei versamenti sarà addebitato, qualora previsto dal Consiglio Direttivo, l'interesse annuo, pari al tasso BCE del periodo, maggiorato di tre punti percentuali.

ORGANI DEL CONSORZIO

Art.11

1. Sono organi del CONSORZIO:
 - l'assemblea delle Consorziato;
 - il Consiglio Direttivo;
 - il Presidente;
 - il Collegio Sindacale;
 - il Direttore Operativo

ASSEMBLEA

Art.12

1. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità delle Consorziato e le deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutte le Consorziato ancorché assenti o dissenzienti;
2. In sede ordinaria l'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei consorziati aventi diritto al voto; in seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita

qualunque sia il numero dei consorziati aventi diritto al voto presenti o rappresentati.

Le delibere sono validamente assunte con il voto favorevole della metà più uno dei consorziati presenti o rappresentati.

L'assemblea straordinaria è convocata dal Presidente a seguito di deliberazione del consiglio direttivo per deliberare sulle modifiche del contratto di Consorzio, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori e su tutto ciò che è demandato alla sua competenza per legge e per contratto.

Può validamente deliberare in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati almeno due terzi dei consorziati aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, la metà.


Le delibere sono validamente assunte con il voto favorevole della metà più uno dei consorziati presenti o rappresentati.

3. L'Assemblea è costituita in sede ordinaria e straordinaria secondo quanto previsto dalle norme di cui sopra e delibera sui seguenti argomenti:

- a. nomina del Presidente e del o dei Vice Presidenti;
- b. determinazione contributi consortili ordinari e straordinari;
- c. ammissione del cessionario che abbia acquisito l'azienda già posseduta da una Consorziata
- d. esclusione delle Consorziato su proposta del Consiglio;
- e. approvazione del Regolamento di funzionamento;
- f. proroga della durata;
- g. scioglimento anticipato e nomina dei liquidatori;
- h. trasferimento delle quote di partecipazione;
- i. approvazione del bilancio annuale;
- j. nomina del Consiglio Direttivo e del Collegio Sindacale;
- k. partecipazione in società, consorzi od altri enti;
- l. quant'altro venga sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo o dal Presidente;
- m. approva il regolamento di funzionamento del Consorzio;
- n. l'Assemblea nomina i membri del Collegio Sindacale ed il suo Presidente e determina eventualmente il compenso dovuto al Presidente ed agli altri due sindaci effettivi;
- o. modifiche statutarie

Art. 13

1. L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede del CONSORZIO purché in Italia.
2. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.
3. L'Assemblea è convocata dal Presidente oltreché nei casi previsti dalla legge ogniqualvolta lo ritenga opportuno ovvero quando ne facciano richiesta almeno due membri del Consiglio Direttivo.
4. La convocazione dell'Assemblea è effettuata mediante avviso contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza inviato a mezzo raccomandata A/R, telefax, e-mail od ogni altra forma di convocazione che sia in grado di

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The signature is stylized and appears to be a name. The stamp is mostly illegible but seems to contain some text around the perimeter.

consentire la sicura ricezione della convocazione stessa, a tutte le Consorziati almeno 8 (otto) giorni prima della data stabilita per la riunione.

5. Nell'avviso devono essere fissate anche la data l'ora ed il luogo della seconda convocazione.

6. Sono tuttavia valide le assemblee, anche se non convocate con le formalità di cui sopra, quando siano presenti tutte le Consorziati di cui all'art.14 comma 1, nonché tutti i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio Sindacale.

Art. 14

1. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea le Consorziati che siano in regola con i pagamenti.

2. Ogni Consorziata ha diritto ad un numero di voti in assemblea rappresentato da un voto ogni 1.000 euro di fondo consortile sottoscritto, fino ad un massimo di 25 voti.

3. La Consorziata che ne abbia diritto interviene alle assemblee con il proprio legale rappresentante ovvero con un proprio delegato. Fermo restando quanto previsto dall'art. 2372 C.C, ogni delegato non può rappresentare in assemblea più di 50 voti. Non possono essere delegati i soggetti di cui al quarto comma dell'art.2372 c.c..

4. Spetta al Presidente dell'Assemblea l'accertamento della regolarità delle deleghe, del diritto di intervento all'assemblea, della validità della sua costituzione, nonché la disciplina del suo svolgimento.

Art.15

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza dal Vice Presidente; in caso di assenza di entrambi da un membro del Consiglio Direttivo designato dalla stessa Assemblea.

2. Il Presidente è assistito da un segretario, anche non consorziato, nominato dall'assemblea e, se del caso, da due scrutatori.

3. Le procedure per l'esercizio del diritto di voto sono stabilite dal Presidente; le votazioni, ove non sia espressamente prevista per legge una modalità diversa, dovranno in ogni caso essere palesi.

4. Le deliberazioni dell'Assemblea constano da un processo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario, trascritto nel libro relativo e ciascun consorziato ne potrà chiedere copia.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art.16

1. Il CONSORZIO è amministrato da un Consiglio Direttivo composto da cinque a nove membri compreso il Presidente secondo quanto stabilito dall'Assemblea.

2 L'assemblea dei soci potrà nominare un componente del Consiglio Direttivo, in aggiunta a quelli previsti al comma 1) con funzioni consultive, scegliendolo - sulla base dell'esperienza nel settore olivicolo - tra le proposte avanzate dalle più rappresentative associazioni nazionali di tutela dei consuma-

tori.

3 Il Consiglio Direttivo dura in carica per un periodo di tre anni ed i suoi membri possono essere riconfermati.

4. I membri del Consiglio decadono dalla carica nel caso in cui la Consorziata di cui siano espressione cessi di essere membro del CONSORZIO.

5. Non può essere nominato membro del Consiglio Direttivo il Direttore Operativo.

Art.17

1. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente del CONSORZIO.

2. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente, o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente. In caso di assenza od impedimento anche di quest'ultimo, il Presidente della riunione è nominato dallo stesso Consiglio.

3. Ove siano presenti più Vice Presidenti la presidenza della riunione è assunta dal più anziano di età.

4. Il Presidente nomina un segretario, scegliendolo anche al di fuori dei membri del Consiglio.

Art.18

1. Il Consiglio si riunisce sia nella sede del CONSORZIO sia altrove, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario.

2. Il Presidente è tenuto a convocare senza indugio il Consiglio quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno due dei suoi membri, e per una data, comunque, compresa entro il settimo giorno dal ricevimento della richiesta.

3. Il Direttore Operativo, ove nominato, partecipa senza diritto di voto.

Art.19

1. Il Presidente o il Vice Presidente che temporaneamente lo sostituisce, convoca il Consiglio con telegramma, telefax o messaggio e-mail, spedito almeno 8 giorni prima della data stabilita per la riunione, e nei casi di urgenza, almeno 48 ore prima della data stessa.


L'avviso di convocazione deve indicare il giorno, l'ora ed il luogo della riunione, nonché l'ordine del giorno e deve essere comunicato a tutti i membri del Consiglio Direttivo e del Collegio Sindacale.

2. Il Consiglio, anche se non convocato con le modalità di cui sopra, è validamente costituito quando siano presenti tutti i Consiglieri e membri del Collegio Sindacale.

Art.20

1. Il Consiglio è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria per gli argomenti non riservati statutariamente e civilisticamente alla competenza dell'assemblea, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione dell'oggetto consortile.

2. Sarà competenza del Consiglio Direttivo:



- a. coordinare l'attività del CONSORZIO secondo quanto deliberato dall'Assemblea delle Consorziato;
- b. nominare, se lo ritiene necessario, un Direttore Operativo;
- c. nominare, se lo ritiene necessario, comitati tecnico-scientifici per le diverse materie oggetto dell'attività consortile, determinandone limiti e finalità ed eventualmente prevedendo i relativi compensi;
- d. nominare, se lo ritiene necessario, in collaborazione con le organizzazioni più rappresentative tra quelle con finalità di tutela dei consumatori, un comitato di sorveglianza e controllo dell'attività oggetto del CONSORZIO;
- e. selezionare i soggetti/strutture esterne al CONSORZIO cui demandare l'attività di controllo prevista dall'art.5
- f. coordinare l'attività di collaborazione con enti pubblici e privati secondo quanto previsto dal secondo comma dell'art. 5;
- g. assumere i provvedimenti da adottare nei confronti delle Consorziato che non abbiano rispettato le disposizioni contenute nello Statuto e nel Regolamento eventualmente approvato;
- h. determinare l'ammontare, le modalità ed i termini di pagamento delle somme dovute al CONSORZIO ai sensi dell'art.10;
- i. determinare eventuali modalità e termini di versamento dell'una tantum dovuta al CONSORZIO ai sensi dell'art.25 2° comma;
- l. deliberare spese pubblicitarie, promozionali o di natura simile;
- m. predisporre i bilanci e le relative relazioni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- n. provvedere all'ammissione di nuovi soci.

L'elencazione dei summenzionati poteri deve ritenersi meramente esemplificativa e non esaustiva.

3. Fatte salve le esclusioni e le limitazioni previste dalla legge o dal presente Statuto, il Consiglio Direttivo può delegare poteri al Presidente, al /ai Vice Presidente/i, oppure ad uno o più consiglieri; può inoltre conferire particolari incarichi ai singoli componenti del Consiglio, od a persone a questo estranee, determinando, in quest'ultimo caso, emolumenti e limiti.

IL PRESIDENTE - LA RAPPRESENTANZA

Art.21

1. Il Presidente è nominato dall'Assemblea.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza del CONSORZIO.
3. In caso di certificata assenza o impedimento del Presidente, la rappresentanza legale del CONSORZIO compete al Vice Presidente. In caso di pluralità di Vice Presidenti, essa compete al Vice Presidente più anziano di età.
4. Il Presidente dura in carica tre anni e può essere confermato. Ove sia nominato quando il Consiglio Direttivo è già in carica egli cessa alla scadenza di quest'ultimo.

IL DIRETTORE

Art.22

1. Il Direttore Operativo del CONSORZIO è nominato dal Consiglio Direttivo e non può essere scelto tra i membri di tale organo.
2. Il Direttore è nominato a tempo determinato e può essere confermato.
3. Al Direttore Operativo sono demandate, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:
 - sovrintende all'attività amministrativo-contabile del CONSORZIO;
 - coordina il personale ed i collaboratori del CONSORZIO;
 - cura i rapporti tra le Consorziatoe ed il CONSORZIO;
 - coordina le operazioni e le attività stabilite dal Consiglio.
4. E' compito del Direttore Operativo presentare periodicamente al Consiglio Direttivo il consuntivo dell'attività svolta ed il programma di quella da svolgere.

COLLEGIO SINDACALE

Art.23

1. Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti scelti tra gli iscritti all'albo dei Revisori Contabili, i quali restano in carica per un triennio e sono rieleggibili.
2. Ai sindaci effettivi spetta, inoltre, il rimborso delle spese sostenute per ragioni del proprio ufficio.
3. I membri del Collegio sindacale cessano e sono sostituiti a norma degli artt.2399 e ss. del codice civile.
4. In deroga ai punti 1, 2 e 3 del presente articolo, l'Assemblea può deliberare che le funzioni del collegio sindacale vengano demandate a un solo sindaco scelto tra gli iscritti all'albo dei Revisori Contabili.

ESERCIZIO E BILANCIO


Art.24

1. L'esercizio annuale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo presenta all'Assemblea delle Consorziatoe il bilancio d'esercizio corredato da ogni documento prescritto dalla legge.
3. Il bilancio d'esercizio e gli altri documenti prescritti dalla legge devono essere redatti secondo le disposizioni degli art.2423 e segg. del codice civile.
4. Gli eventuali avanzi di gestione non sono distribuibili alle Consorziatoe.

AMMISSIONE DI NUOVE CONSORZIATE

Art.25

1. Possono essere ammesse nuove Consorziatoe purché in possesso dei requisiti previsti dal presente Statuto e dall'eventuale regolamento approvato.
2. Il Presidente del Consiglio Direttivo comunica al richiedente:
 - a. le condizioni d'ammissione;



b. l'eventuale ammontare del contributo una tantum, qualora determinato, che la nuova Consorziata deve versare contestualmente alla sottoscrizione della quota di partecipazione.

3. L'assunzione della qualità di Consorziata avviene contestualmente alla sottoscrizione della quota di partecipazione ed al versamento del contributo una tantum eventualmente determinato dal Consiglio Direttivo. Essa comporta l'integrale ed esplicita accettazione di quanto stabilito nello Statuto e nel Regolamento approvato.

RECESSO, ESCLUSIONE E RIDUZIONE DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Art.26

1. Laddove una Consorziata intenda recedere, dovrà comunicare la propria decisione al Presidente del CONSORZIO mediante lettera raccomandata A.R. da inviarsi almeno 6 (sei) mesi prima della data in cui avrà effetto il recesso, documentando i motivi che giustificano il recesso stesso.

2. Il recesso ha effetto, in specie ai fini del pagamento di quanto dovuto al CONSORZIO, dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di ricevimento della raccomandata da parte del Presidente del CONSORZIO.

Ferma la limitazione degli obblighi di contribuzione economica prevista dal comma precedente, in caso di partecipazione del Consorzio ad un programma pluriennale, che gode di contributi pubblici di fonte nazionale o europea, il recesso acquista efficacia alla conclusione del programma.

3. L'esercizio del diritto di recesso, non dà diritto alla restituzione della quota del fondo consortile sottoscritto per tutta la durata del consorzio.

Art.27

1. L'esclusione può essere deliberata dall'Assemblea nei confronti della Consorziata che:

a. sia dichiarata fallita o venga assoggettata a procedure concorsuali, a norma del R.D. 16 marzo 1942 n.267;

b. sia messa in liquidazione;

c. perda l'autorizzazione del Ministero delle Politiche Agricole ove richiesta;

d. non abbia versato i contributi ordinari e straordinari entro 60 (sessanta) giorni dal termine comunicato a mezzo raccomandata A/R dal Consiglio Direttivo;

e. perda i requisiti richiesti per l'ammissione ai sensi del precedente art.25;

f. abbia ricevuto due richiami dal Consiglio Direttivo conseguenti all'accertamento di caratteristiche qualitative degli oli conferiti o venduti non conformi a quelli stabiliti o all'accertamento di abusi di qualsiasi genere del Claim o Marchio del CONSORZIO.

2. Ogni Consorziata può promuovere il procedimento di esclusione di altra Consorziata, depositando presso la sede del CONSORZIO richiesta motivata, indirizzata al Presidente del Consiglio Direttivo.

3. Il Presidente del Consiglio Direttivo, effettuati i necessari accertamenti predispone una relazione illustrativa, che deposita presso la sede del CONSORZIO a disposizione delle Consorziato, e quindi, ove ritenga la richiesta motivata, convoca l'Assemblea.

4. L'Assemblea deve deliberare in merito all'esclusione entro trenta giorni dalla data del deposito della relazione prevista dal precedente comma.

5. La delibera di esclusione deve essere motivata ed ha effetto dalla data indicata nella delibera.

Art.28

1. In caso di esclusione la quota di partecipazione al fondo di dotazione della Consorziato esclusa sarà acquisita al fondo consortile ed opportunamente accantonata ai fondi di riserva.

SCIoglimento DEL CONSORZIO

Art.29

1. In caso di scioglimento, anche anticipato, del CONSORZIO l'Assemblea nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri.

2. Al termine della liquidazione il Fondo Consortile è rimborsato alle Consorziato in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, anche mediante assegnazione di beni.

Nella ripartizione del Fondo consortile residuo si terrà conto anche delle Consorziato recedute. I singoli consorziati non potranno ricevere un importo superiore alla quota inizialmente versata nel Fondo Consortile. Eventuali maggiori importi saranno devoluti ad Enti senza fine di lucro che abbiano finalità analoghe e che operano nel settore olivicolo

3. In caso di scioglimento, anche anticipato, del CONSORZIO, il Claim o Marchio del CONSORZIO, qualora non definito diversamente dall'Assemblea che pone in liquidazione il consorzio è assegnato in proprietà alle Consorziato.

DISPOSIZIONE FINALE

Art.30

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto e nel Regolamento si applicano le disposizioni del codice civile in materia di Consorziato.

REGOLAMENTO

Art.31

L'Assemblea del Consorzio, su proposta del Consiglio Direttivo può approvare un Regolamento interno di funzionamento.

Il Regolamento, qualora approvato è efficace per tutti i consorziati ed integrerà le disposizioni del presente Statuto.

Firmato: Elia FIORILLO

Claudio CIAFFI Notaio Sigillo

